

## Relazione Introduttiva

La presente **relazione finanziari 2016/2018** è predisposta dalla Giunta Comunale ed allegata al **Bilancio di Previsione triennale 2016-2018** allo scopo di fornire ai Consiglieri Comunali gli elementi necessari per comprendere i tratti fondamentali che contraddistinguono il Bilancio di Previsione 2016-2018, fornendo le necessarie informazioni sia sull'impostazione programmatica voluta dall'Amministrazione Comunale, che sul quadro normativo ed economico che ha influenzato la formazione del bilancio stesso.

Nell'anno 2016, a seguito del D.Lgs n 118/2011, così come novellato dal recente D.Lgs. n. 126/2014, gli enti devono adottare i nuovi schemi di bilancio per missione e programma per la parte spesa e per titoli e tipologia per la parte entrata.

Nel bilancio 2016 dovrà essere contabilizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità e, il fondo pluriennale vincolato che rappresenta un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Con la presente relazione, la Giunta Comunale intende illustrare le politiche che presiedono la redazione del bilancio di previsione triennale sia per la parte corrente, che per la parte di investimento.

Il presente documento è stato redatto attraverso un attento e continuo controllo delle spese, garantendo il corretto funzionamento del bilancio, l'equilibrio economico generale ed il nuovo saldo di competenza finale.

La redazione del Bilancio di Previsione si conferma un momento sempre più complesso per il Comune, in quanto fortemente legato alle nuove previsioni normative che, anche quest'anno, vincolano fortemente gli Enti Locali.

Oltre a queste difficoltà, non si può tacere l'aumento della spesa per alcuni servizi, che è dovuto soprattutto all'incremento e all'articolarsi dei bisogni dei cittadini, nonché alla soluzione di problematiche sociali che richiedono un costante impegno e costanti risorse a livello locale.

Nella redazione del bilancio è stato rispettato il principio della competenza potenziata relativamente alle entrate e alle spese. Anche i fondi aventi specifica e vincolata destinazione sono stati utilizzati secondo le vigenti disposizioni legislative.

Essendo decadute tutte le norme ordinamentali relative al controllo di legittimità in forza dell'art. 9 della legge 3/2001, la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente

eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

Il Documento unico di programmazione è la vera base di partenza per la stesura del bilancio di un'Amministrazione: una buona pianificazione dell'attività amministrativa è, infatti, elemento indispensabile per poter garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

La conoscenza di tale quadro è assolutamente essenziale al fine di poter correttamente formulare le valutazioni che i componenti del Consiglio Comunale sono tenuti a fare in ordine ai documenti programmatici che vengono sottoposti al loro giudizio.

L'esposizione dei dati di bilancio avviene dunque conformemente alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente. Da segnalare anche che alla data odierna non sussistono debiti fuori bilancio o passività pregresse riconoscibili ai sensi del vigente Testo Unico degli Enti Locali.

Le considerazioni che seguono sono il quadro generale e tecnico dal punto di vista finanziario ed economico.

## QUADRO NORMATIVO

Il documento unico di programmazione è lo strumento **di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui si unificano le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione.** A differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, il Dup non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio

Il documento unico di programmazione deve essere **approvato prima del bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il bilancio si riferisce.**

L'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018 deve essere coerente con le linee programmatiche del DUP.

L'art. 151 del D.Lgs 267/2000 prevede che il bilancio di previsione dei Comuni sia deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno. Per l'anno 2016 il termine è stato inizialmente differito al 31/03/2016 e successivamente con decreto del Ministero *dell'nterno pubblicato sulla G.U. n. 55 del 05/03/2016 è stato differito al 30/04/2016.*

### I valori finanziari complessivi

Il bilancio di previsione 2016 è redatto ai sensi del D. Lgs 118/2011; esso è deliberato dal Consiglio Comunale per missione e programma per la parte spesa, e per titolo e tipologia per la parte entrata.

Conserva il carattere autorizzatorio e comprende le previsioni di cassa per il primo anno.

Evidenzia:

1. i dati dei residui presunti al termine dell'esercizio 2015;
2. le previsioni definitive di entrata e spesa dell'anno in corso 2015;
3. le previsioni annue per gli anni cui il Bilancio si riferisce (2016-2018).

E' stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi giuridici nonché dello statuto dell'Ente e del Regolamento di contabilità.

E' stato redatto nell'osservanza dei principi contabili delineati nell'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011: annualità, unità, universalità, incompatibilità con il principio dell'universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, significatività rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, veridicità, neutralità e imparzialità, pubblicità, equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro riepilogativo delle previsioni di competenza per il 2016, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel) ed il nuovo saldo di competenza finale, in sostituzione del patto di stabilità.

## **ENTRATE TRIBUTARIE**

### **TIPOLOGIA TRIBUTI**

#### **CATEGORIA : IMPOSTE E TASSE**

Per l'anno 2016:

- il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, il blocco non si applica alla TARI;

La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **IMU**

L'articolo 1, comma 639 della legge di stabilità 2014 ha introdotto, con decorrenza dallo scorso 1° gennaio 2014, la IUC. Essa si basa su due Presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili e collegato

alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **T.A.S.I.**

Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale, i fabbricati rurali strumentali (aliquota massima Agevolata non superiore all'1‰) ed i terreni, anche edificabili, adibiti a qualsiasi uso, con l'unica eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, nonché delle aree comuni condominiali, purché non siano detenute o occupate in via esclusiva. La base imponibile del nuovo tributo è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, vale a dire il valore dell'immobile determinato in base alla rendita catastale, al reddito dominicale per i terreni o al valore di mercato per le aree edificabili.

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede l'abolizione della TASI sull'abitazione principale e relative pertinenza ad eccezione delle abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9.

### **T.A.R.I.**

La nuova disciplina prevede che i Comuni potranno decidere di applicare la TARI commisurando le tariffe ai criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 (mantenendo in sostanza le stesse modalità applicative della TARES inizialmente prevista dall'art. 14 del Decreto Monti), oppure potranno utilizzare, per la determinazione delle tariffe, dei criteri alternativi, basati sul principio comunitario chi inquina paga, su cui era stata costruita anche la disciplina della TARES semplificata introdotta con l'art. 5 del D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.

La disciplina della TARI conferma l'obbligo per i Comuni di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi delle discariche.

### **TIPOLOGIA: FONDI PEREQUATIVI**

#### **CATEGORIA : FONDI PERQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

Con la spending review il Governo è intervenuto analizzando le voci di spesa delle pubbliche amministrazioni, per evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita. La razionalizzazione e il contenimento dei costi sono infatti fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio il circuito economico.

## **ENTRATE DA TRASFERIMENTI**

### **TIPOLOGIA TRASFERIMENTI CORRENTI**

#### **CATEGORIA 1: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**

L'entità complessiva dei trasferimenti rimane ancora inadeguata, in quanto l'autonomia impositiva dei Comuni non può solamente manifestarsi con la riduzione in termini reali dei trasferimenti statali. Occorre infatti che vi sia la conseguente possibilità di utilizzare le risorse derivanti dal prelievo fiscale effettuato sui soggetti operanti sul territorio, senza però aggravii fiscali, come invece avviene con l'addizionale comunale dell'IRPEF. Da segnalare che anche nel 2016, così come avvenuto nel 2015, le previsioni dei trasferimenti statali sono iscritte al titolo I dell'entrata.

Viene confermato il Fondo solidarietà comunale, con lo scopo di garantire un'equa distribuzione di risorse, che è alimentato con una quota dell'IMU di competenza dei comuni.

#### **CATEGORIA 2 – 3- 4 - 5: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - DA IMPRESE - DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**

In base alla nuova struttura del bilancio tali contributi sono stati codificati, anche se rappresentano delle poste marginali o addirittura assenti nei bilanci degli enti locali.

## **INVESTIMENTI**

La definitiva scomparsa dell'apposito fondo, che a livello nazionale sosteneva i Comuni nel pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, ha assunto, come ormai avviene da alcuni anni un peso negativo veramente notevole. Purtroppo l'attuazione degli investimenti è ora quasi esclusivamente legata alla disponibilità di risorse proprie dell'ente, siano esse direttamente utilizzabili per essere investite, o siano le stesse utilizzabili per far fronte al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui da assumersi per dare attuazione all'investimento.

Avendo però la necessità di effettuare taluni investimenti, il ricorso al mutuo passivo, che rappresenta l'unica possibilità, costituisce altresì per gli anni a venire un grosso sacrificio in termini di risorse di bilancio correnti ed influenza in maniera negativa e distorsiva la normale destinazione delle risorse per i servizi.

La forte riduzione della percentuale di indebitamento dell'ente di fatto limita notevolmente anche la possibilità di ricorso al mutuo passivo quale fonte di finanziamento degli investimenti.

Solo la reintroduzione di tale sostegno finanziario, a fronte dell'assunzione di mutui passivi, potrà ridare vigore al settore degli investimenti comunali, che da alcuni anni ormai paga pesantemente queste restrizioni economiche.

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

In proposito la Regione Lombardia con la L.R. 11.3.2005, n. 12, art. 73, che con l'art. 104, lett. t) abroga la L.R. 20/1992, prevede che ciascun Comune debba accantonare ogni anno almeno l'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica nonché da altri enti delle altre confessioni religiose aventi una presenza diffusa nell'ambito del Comune.

Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentati nell'anno precedente in relazione ad interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8%.

Il DM 18.02.2013 fissa i parametri di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2013/2015.

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri fuori regola sono considerati strutturalmente deficitari ex art. 242.1 T.U., come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/12, convertito dalla legge 213/12, e sono soggetti ai controlli previsti dall'art. 243 medesimo T.U., come sopra modificato, che sono i seguenti:

- dotazioni organiche e assunzioni di personale;
- copertura dei costi con i proventi tariffari nella misura minima del 36% per i servizi a domanda individuale; a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;
- copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti almeno nella misura prevista dalla legge (artt. 58 e seguenti d.lgs. 507/93, ed a regime, art. 238 d.lgs. 152/06).

## **ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI DI PARTE CORRENTE**

Le entrate proprie sono divenute, e lo diverranno sempre più, il supporto finanziario essenziale della finanza locale. Il dato più importante che emerge dall'analisi del Bilancio di previsione 2016 è proprio il fatto che la gestione corrente del Comune, relativamente alle entrate proprie, continua a generare buone risorse necessarie al finanziamento delle spese correnti.

La ricerca del pareggio di Bilancio è diventata sempre più complessa, ed anche le possibilità concesse di utilizzare in parte corrente i proventi da concessioni edilizie non risolvono certo il problema di fondo, essendo provvedimenti straordinari e non strutturali, che praticamente annullano le già poche risorse destinate ad opere pubbliche.

I criteri perseguiti, inevitabilmente, sono incentrati sia sul fronte della entrata che sul fronte della spesa, cercando di conciliare le esigenze di spesa degli uffici e dei servizi. Esse, infatti, richiedono sempre più risorse, quando è già presente sull'intero territorio nazionale una forte pressione fiscale e tariffaria, che per il 2016 non può essere ulteriormente inasprita.

L'insieme delle disposizioni finanziarie emanate negli ultimi anni ha ridotto progressivamente le risorse reali a disposizione degli enti locali attraverso la riduzione dei trasferimenti locali.

Su tale situazione che riguarda le autonomie locali nel loro insieme si è inoltre innestata la specificità legata al pesante incremento dell'incidenza dei costi di ammortamento dei mutui passivi, ormai interamente a carico dell'Ente.

Nonostante questo quadro piuttosto serio della finanza locale, l'attenzione dell'Amministrazione comunale ha permesso di chiudere un bilancio comunque in equilibrio, sia sotto il profilo strettamente contabile, sia sotto quello "reale" delle entrate e spese consolidate, grazie soprattutto alle verifiche effettuate sul fronte della spesa corrente.

Le percentuali di copertura dei servizi dell'Ente, calcolate sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio Ragioneria del Comune, rientrano nei limiti normativi previsti.

Lo schema di bilancio ed i suoi documenti allegati sono conformi alle norme ed ai principi giuridici in materia contabile, sono congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto del 2014;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi capitoli di entrata;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti la manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;

Il nuovo saldo di competenza finale introdotto dalla legge di stabilità 2016, in sostituzione del vecchio patto di stabilità, costituisce un grosso vincolo per le amministrazioni comunali in quanto costringe gli enti locali a garantire un saldo non negativo tra il volume delle entrate finali ed il volume delle spese finali.

In particolare, le entrate finali sono quelle risultanti dai titoli 1,2,3,4 e 5 dello schema di bilanci armonizzato, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1,2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per il solo anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il volume delle entrate finali come sopra indicate, dedotto il volume delle spese finali di cui sopra, deve garantire un risultato non negativo.

Il mancato raggiungimento di tale risultato comporta pesanti sanzioni per l'ente locale in termini di penali da pagare, impossibilità di assumere mutui e personale, tagli alle indennità degli amministratori.

Da specificare che nel totale delle entrate finali non rientrano i mutui e l'avanzo mentre nel totale delle spese finali vanno inserite anche le opere finanziate con tali entrate.

Da ciò ne deriva che sostanzialmente i limiti del pareggio di bilancio spingono le amministrazioni comunali a non indebitarsi.

## **SPESA CORRENTE**

La struttura del Bilancio nelle spese prevede la ripartizione per missione e programma distinta in spesa corrente e spesa in conto capitale, a cui segue la classificazione per macroaggregati e capitoli.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Nel bilancio armonizzato l'unità di voto è costituita dai programmi, pertanto il Consiglio approva un bilancio per missione, programma e titoli.

La parte spesa è stata interessata anche quest'anno da un'attenta analisi e valutazione delle necessità, basata sull'andamento dell'ultimo anno e sulle previsioni di spesa per il prossimo.

Le limitate risorse a disposizione non hanno certo garantito il totale soddisfacimento delle esigenze degli uffici e dei servizi, ma hanno portato ad una ancora più approfondita analisi delle reali esigenze di spesa, per poter redigere un corretto e reale bilancio di previsione, senza valori sovrastimati o non attentamente quantificati.



Dal 1.1.2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico.

Da segnalare che è stata verificata attentamente la compatibilità delle previsioni di spesa sulla base del rendiconto 2014, dell'assestamento 2015 e delle previsioni contenute nel bilancio 2016-2018.

Il venire meno dell'intervento statale a sostegno degli oneri di ammortamento derivanti dall'assunzione di mutui, l'espansione dei servizi erogati nel campo sociale, l'incremento di spese per la gestione dei servizi, e la necessità di mantenere comunque il livello attuale di alcuni settori della spesa, hanno fatto sì che nella predisposizione del Bilancio il criterio di determinazione dell'entità degli stanziamenti fosse impostato ad un necessario rigore.

In relazione ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del comparto delle autonomie locali, come nel passato, il ddl finanziaria 2009 conferma che gli stessi saranno a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Il Bilancio di previsione 2016-2018, in linea con le esigenze che, anche a livello nazionale, sono da tempo prioritarie nel settore della spesa pubblica, punta pertanto ad un contenimento selettivo della spesa. L'intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione risorse finanziarie minori.

Si è verificata inoltre la corrispondenza dell'ammontare dei mutui con il limite della capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti.

È stata verificata la consistenza del fondo di riserva ordinario e del fondo di riserva di cassa per il primo anno che rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

## **VERIFICA DEGLI EQUILIBRI**

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2016, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel).

<b>Quadro generale riassuntivo</b>			
<b>Entrate</b>		<b>Spese</b>	
Entrate correnti du natura <i>Titolo I:</i> tributaria, contributiva e perequativa	762.500,00	<i>Titolo I:</i> Spese correnti	998.200,00
<i>Titolo II:</i> Trasferimenti correnti	31.000,00	<i>Titolo II:</i> Spese in conto capitale	39.000,00
<i>Titolo III:</i> Entrate extratributarie	324.700,00	<i>Titolo III:</i> Spese per incremento attività finanziaria	
<i>Titolo IV:</i> Entrate in conto capitale	50.000,00	<i>Titolo IV:</i> Spese per rimborso di prestiti	135.000,00
<i>Titolo V:</i> Entrate da riduzione di attività finanziarie		<i>Titolo V:</i> Chiusura anticipazioni ricevute da istituto	1.500.000,00
<i>Titolo VI:</i> Accensione di prestiti		<i>Titolo VII:</i> Entrate per partite di giro	464.500,00
<i>Titolo VII:</i> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00		
<i>Titolo IX:</i> Entrate per partite di giro	464.500,00		
<i>Totale</i>	<i>3.132.700,00</i>	<i>Totale</i>	<i>3.136.700,00</i>
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese correnti			
Fondo Pluriennale Vincolato Per Spese In Conto Capitale			
Avanzo di amministrazione	4.000,00	Disavanzo di amministrazione	
<b><i>Totale complessivo entrate</i></b>	<b><i>3.136.700,00</i></b>	<b><i>Totale complessivo spese</i></b>	<b><i>3.136.700,00</i></b>

Il bilancio e' stato redatto nel rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 1 del d.lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014.

## OPERE PUBBLICHE

Il Bilancio di previsione 2016-2018, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, per la parte spesa è redatto per missione e programmi, distinta in spesa corrente e spesa in conto capitale, a cui segue la classificazione per macroaggregati e capitoli.

L'importo dei mutui passivi iscritti nel Bilancio rientra nei limiti di indebitamento a lungo termine.

L'insieme delle opere pubbliche è rilevabile dal programma delle opere pubbliche che evidenzia, per il triennio 2016 – 2018, la tipologia dell'opera, il relativo finanziamento, gli obiettivi della realizzazione, i costi presunti di gestione e di realizzazione nonché i tempi di attuazione e la compatibilità di bilancio.

Si e' verificato che l'ammontare degli investimenti complessivi e' pareggiato dalle entrate in conti capitale nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono stati approvati dalla Giunta comunale.

Il programma triennale e l'elenco dei lavori pubblici sono stati redatti conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

Gli importi inclusi nel programma trovano riferimento nel bilancio 2016-2018.

Nel programma triennale delle opere pubbliche vanno inserite obbligatoriamente soltanto le opere di importo superiore ai 100.000 euro (non si deve intendere che la soglia si riferisca ai soli lavori a base d'asta ma l'importo dell'opera complessiva comprendente anche tutti gli oneri relativi alla progettazione ed alle somme a disposizione) e nell'elenco annuale definitivo l'inserimento delle opere di importo inferiore al 1.000.000 di euro è subordinato soltanto allo studio di fattibilità (non è più necessario il progetto preliminare previsto, invece, per le opere di importo pari o superiore al 1.000.000 di euro). I progetti inclusi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati (art. 128, comma 8, Dlgs. 163/2006).